

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1641

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2007

Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e
di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema del divario Nord-Sud, così come i problemi della povertà e del debito dei Paesi in via di sviluppo (PVS), non sono questioni che si possono affrontare in termini di solidarietà umana e cristiana. Sono problemi di giustizia sociale e di stabilità economica.

La globalizzazione dell'economia, perché sia una opportunità per tutti, perché sia uno strumento di inclusione e di emancipazione per tutti i popoli e non uno strumento di esclusione e povertà, richiede delle regole. Non per imbrigliare i mercati o frenare l'economia, ma al solo scopo di stabilizzarla e di costruire un futuro socialmente sostenibile.

Oggi sappiamo che non è così. L'Africa, un continente di 750 milioni di persone, è stata di fatto esclusa dai benefici della globalizzazione e questo non è né giusto, né opportuno.

L'America Latina, nel 1998, ha sopportato un onere, per il solo servizio del debito, di 140 miliardi di dollari (280/300.000 miliardi di lire): una cifra colossale.

Camdessus, ex direttore del Fondo monetario internazionale (FMI) considera la povertà il più grande problema del mondo, «moralmente offensivo, dispendioso economicamente e socialmente esplosivo, nonché un fattore di rischio per i mercati finanziari internazionali».

E' un interesse dei Paesi più ricchi quindi non stare fermi, ma convincersi che aiutando i Paesi più poveri si diventa tutti più ricchi.

A questo proposito, servono:

1) come stanno facendo i banchieri centrali, un coordinamento delle politiche di cooperazione internazionale;

2) maggiori risorse che ciascun governo dei Paesi più ricchi deve riservare a questo capitolo;

3) un coinvolgimento maggiore della società civile (banche, privati, volontariato).

La strada è lunga ma non abbiamo davanti il deserto. Noi rappresentiamo una delle realtà parlamentari più avanzate al mondo: in una recente sua relazione annuale, il Governatore della Banca d'Italia ha dedicato tre pagine alla questione; ed era la prima volta che ciò accadeva.

Nostro compito è, quindi, quello di continuare sul sentiero tracciato e di impegnarci a sensibilizzare i Parlamenti degli altri Paesi.

Origine e ragione del debito dei PVS

Il debito dei Paesi poveri nasce a metà degli anni '70, quando la crisi del petrolio riempie di denaro i Paesi produttori che lo riversano sul mercato finanziario internazionale facendo crollare i tassi di interesse.

In questa situazione per molti PVS indebitarsi diventa, quindi, «conveniente».

Alla fine degli anni '70 l'aumento dell'indebitamento estero degli Stati Uniti ed una politica monetaria restrittiva per contenere l'inflazione provoca nei Paesi del Nord il rialzo dei tassi di interesse. La conseguenza è che risulta molto più difficile da parte delle Nazioni indebitate il pagamento degli interessi e delle rate di restituzione del capitale.

Negli anni '80 il dollaro raddoppia il suo valore rispetto a sterlina e marco; lo quadruplica rispetto alla lira (da 600 a 2.200) e lo moltiplica rispetto alle valute dei PVS.

Il Messico dichiara la propria insolvenza e, a ruota, scoppia la crisi del debito internazionale.

I Paesi creditori reagiscono riunendosi nel cosiddetto «Club di Parigi» per negoziare i riscadenziamenti.

È a questo punto che l'iniziativa del mondo cattolico, con Papa Giovanni Paolo II in prima linea, si fa globale e più incalzante.

Gli interrogativi sulla opportunità dell'intera restituzione del debito, e degli interessi sullo stesso, si moltiplicano e coinvolgono la sfera morale, quella politica e anche quella economica-finanziaria.

I Paesi più sviluppati cercano di intervenire, da un lato rifinanziando i Paesi poveri e dall'altro obbligandoli a impostazioni di politica finanziaria più rigorosa.

Ma questi interventi non sono sufficienti, tanto che la situazione rimane ancora oggi molto problematica.

Nel 1996, a seguito della riunione del Gruppo dei sette Paesi maggiormente industrializzati (G7) di Lione, l'Iniziativa HIPC (*High Indebted Poor Countries*), promossa dal FMI e dalla Banca Mondiale, prevedeva la cancellazione del debito per 41 Paesi. Ma già nel 1999 ci fu bisogno della sua riforma, perché l'iniziativa non aveva provocato gli effetti sperati.

A Colonia, il vertice del G7/G8 adotta «l'Iniziativa HIPC rafforzata», che aumenta il numero dei Paesi ammessi all'Iniziativa stessa ed eleva l'ammontare del debito passibile di cancellazione dall'80 per cento al 90 per cento ed oltre ove necessario.

Alcuni dati dello squilibrio Nord-Sud e del debito estero

1) Il debito estero accumulato dai PVS ha raggiunto la misura di circa 2.300 miliardi di dollari, corrispondenti ad oltre 4,5 milioni di miliardi di lire: si tratta di circa un decimo della ricchezza prodotta annualmente nel mondo.

Se nel 1955 l'importo relativo era dell'ordine di 8 miliardi di dollari, intervenuto il raddoppio nel 1960, si giunse a 66 miliardi nel 1970 e, dieci anni più tardi, nel 1980, a quasi 600 miliardi di dollari. Nel 1992, l'am-

montare del debito risultava quasi triplicato, giungendo a circa 1.500 miliardi di dollari, per raggiungere i circa 2.200 miliardi nel 1997, fino ad arrivare a 2.300 miliardi di dollari. Le fonti, e in particolare la Banca Mondiale e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), non offrono dati coincidenti, per cui non è semplice stabilire con esattezza l'entità complessiva del debito, ma l'ordine di grandezza è quello testé richiamato.

Da parte sua, l'Italia, alla fine del 1997 - considerando lo Stato, le banche e i privati - vantava un credito nei confronti dei PVS pari a circa 61.000 miliardi di lire, di cui 23.000 nei confronti di soggetti pubblici e 38.000 verso privati. A questo credito si deve aggiungere quello vantato nei confronti dei Paesi dell'Est, che alla stessa data era all'incirca di 17.000 miliardi, di cui 7.000 nei confronti di soggetti pubblici e 10.000 verso privati.

Il Governo italiano, già fra i promotori della «Iniziativa HIPC rafforzata» del 1999, ha deciso unilateralmente, il 3 aprile 2001, di andare oltre questa Iniziativa al fine di completare il processo di cancellazione del debito dei Paesi HIPC, aumentando allo stesso tempo le risorse finanziarie liberate dalle cancellazioni debitorie da poter destinare alla lotta alla povertà nelle sue diverse componenti, ad iniziare dai settori sanitario ed educativo.

Questa posizione italiana, di assoluta avanguardia internazionale, ha trovato condivisione anche presso altri Governi all'interno del G8.

2) Nel frattempo il reddito medio annuo per abitante dei Paesi più poveri è passato da 240 dollari nel 1990 a 232 dollari nel 1996, mentre il medesimo reddito dei Paesi più ricchi è passato da 20.900 dollari nel 1990 a 27.000 dollari nel 1996.

Mentre quindi il divario è aumentato a favore dei Paesi più ricchi, l'assistenza ufficiale allo sviluppo dei Paesi del G7/G8 è

stata ridotta negli ultimi dieci anni di circa il 30 per cento.

3) L'aumento dei tassi di interesse del dollaro applicato ai Paesi emergenti, dovuto anche alla globalizzazione dei mercati dei capitali e all'enorme crescita dei movimenti speculativi di essi, ha provocato una ingente emorragia di risorse da questi Paesi che si erano indebitati nel passato a tassi molto bassi. Per trovare le risorse necessarie per pagare gli interessi sul debito, gli stessi Paesi hanno dovuto tagliare drasticamente le spese per l'istruzione e per la sanità, precludendo un futuro di sviluppo alle loro popolazioni.

L'Africa

Una particolare attenzione in questo contesto merita l'Africa, che è andata accumulando un debito estero pesantissimo.

L'Africa è stata esclusa dai grandi flussi degli investimenti e del commercio mondiale, rimanendo in gran parte estranea al fenomeno della globalizzazione.

Centinaia di milioni sono gli africani che sopravvivono con redditi irrisori.

È quindi giustificato l'interrogativo se è ancora possibile recuperare questo continente allo sviluppo oppure se dobbiamo continuare a considerarlo una zattera alla deriva carica di sofferenze e di pericoli.

Il problema del salvataggio africano costituisce un compito immane per l'intero Occidente. Un compito che richiede, oltre a lucidità economica e coraggio politico, anche coerenza nei comportamenti.

Non possiamo limitarci a reclamare il rispetto dei diritti umani, la fine delle guerre e dei genocidi che in qualche caso hanno trasformato alcuni Paesi in un gigantesco mattatoio, ma occorre in pari tempo sostenere una serie di interventi che, per il loro carattere virtuoso, riescano a risollevare l'economia di questa parte di mondo e a rompere il dualismo tra Paesi emergenti e Paesi poveri.

Se poi non si vuole far proprio il valore dello sviluppo, della crescita economica, se non si condivide l'opzione valoriale della solidarietà, ai Paesi industrializzati dovrebbe servire il coraggio, che nasce dall'interesse e dalla consapevolezza che aiutando i Paesi poveri si diventa tutti un po' più ricchi.

L'America Latina

La crisi del debito è scoppiata nel 1980 quando l'impatto della seconda crisi petrolifera ha fatto sì che i Paesi industrializzati riducessero le importazioni ed elevassero i tassi di interesse a livelli senza precedenti dal 1930.

L'America Latina, grazie ai petrodollari, aveva resistito al primo aumento del greggio accumulando *deficit*: da quel momento la crescita dipendeva dalle risorse finanziarie esterne e dal volume delle esportazioni.

Con la seconda crisi - alla fine degli anni '70 - questo modello risulta inadeguato.

L'aumento dei tassi provoca un'esplosione del servizio del debito che passa dai 6,9 miliardi di dollari nel 1977, ai 39 miliardi nel 1982, per attestarsi attorno ai 220 miliardi per gran parte degli anni '80.

L'esposizione totale dell'America Latina a fine 1997 ammontava a 650 miliardi di dollari circa e il servizio del debito assorbiva 110 miliardi.

Nel 1998 tali valori si sono attestati a poco meno di 700 miliardi (pari a oltre due anni di valore dell'*export* dell'intera regione) con il servizio del debito a 140 miliardi di cui più della metà a carico di Messico, Brasile e Argentina.

Secondo alcuni osservatori questi dati dimostrano che l'America Latina resta il caso più preoccupante del panorama finanziario internazionale (molto di più di quanto lo sia l'Estremo Oriente), rappresentando il 55 per cento del mercato mondiale dei crediti erogati.

Nel 1985 si interviene con il «Piano Baker», che prevede politiche di risanamento e prestiti bancari per 29 miliardi di dollari erogati in tre anni.

Ma i risultati rimangono deludenti.

Nel 1989 il «Piano Brady» sostituisce il Piano Baker, ed è basato sul sostegno del FMI e della Banca Mondiale per 28,5 miliardi di dollari a condizione che vengano intraprese riforme di struttura.

A partire dagli anni '90 si registra una espansione del tasso di crescita (5 per cento in Argentina, Messico, Cile, 9 per cento in Venezuela) con un aumento delle esportazioni.

Oggi il problema del debito è sempre pesante anche se - grazie ai programmi multilaterali, all'abbassamento dei tassi di interesse ed alla previsione della ripresa economica - sembra divenuto meno dirompente.

Occorre intervenire per rimuovere le distorsioni

La spirale del debito in qualche caso si sviluppa al di fuori e, in qualche altro caso, contro il diritto; essa attenta alla stessa sovranità degli Stati, portando lo Stato debitore alla disgregazione in quanto messo nella impossibilità di assicurare i servizi sociali fondamentali, attenta ai diritti fondamentali dell'uomo, al diritto alla vita, ai diritti economici, sociali e culturali, attenta alla solidarietà umana.

L'interpretazione del diritto internazionale, nell'attuale applicazione, non risulta adeguata a regolamentare il problema, poiché non disciplina il rapporto tra Paese creditore e Paese debitore. Infatti, in un contesto giuridico liberale e di mercato il Legislatore è chiamato a garantire il rispetto della sostanza degli impegni presi nel caso in cui i termini del contratto mutino radicalmente di fatto, cambiando sostanzialmente - nei fatti - il complesso dei diritti e dei doveri che le Parti avevano sottoscritto.

Appare quindi necessario definire gli strumenti giuridici atti a garantire l'equità nel rapporto di obbligazione tra Stati e fra Parti contraenti.

Secondo le statistiche ONU il debito nei PVS è potuto crescere dai 567 miliardi di dollari nel 1980 ai 1.500 al 1992. Nello stesso periodo, le quote di restituzione dei prestiti versati dagli stessi Paesi sono state pari a 1.600 miliardi di dollari.

Questo vuol dire che, malgrado i Paesi debitori avessero già versato alle banche quasi tre volte l'ammontare del prestito originario, gli stessi Paesi nel 1990 erano schiacciati ancora da un debito pari al 250 per cento di quello del 1980. E questo dato pone dei seri interrogativi di giustizia e di equità.

Effetti del debito

Le conseguenze dell'alto indebitamento estero accumulato dai Paesi poveri ed in via di sviluppo possono essere così sintetizzate:

- 1) drastico ridimensionamento delle spese destinate all'istruzione, alla sanità e più in generale alla promozione dello sviluppo;
- 2) danni ambientali pesantissimi;
- 3) proliferazione dell'economia illegale (droga, contrabbando, prostituzione, malavita organizzata);
- 4) flussi migratori incontrollati;
- 5) allontanamento dello sviluppo economico;
- 6) restrizione dell'autonomia decisionale nella politica economica e sociale nei confronti del gruppo di Paesi creditori (il debito è un laccio al collo che favorisce il controllo politico da parte dei Paesi più ricchi).

Perché, per i Paesi ricchi, è vantaggioso intervenire

C'è un interesse dei Paesi avanzati a ridurre/cancellare il debito che va al di là del valore della solidarietà.

Colmare il divario Nord-Sud significa infatti favorire:

- 1) la stabilizzazione dell'economia mondiale;
- 2) la crescita di un mercato equilibrato;
- 3) un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

C'è pure un interesse economico ed una convenienza diretta a sostenere i Paesi più poveri. Infatti:

- 1) se il debito diventasse senza ritorno si avrebbero serie ripercussioni sui Paesi creditori;
- 2) far uscire questi Paesi dalla povertà potrà determinare migliori rapporti economici e commerciali, con vantaggi per i Paesi occidentali che vedrebbero aumentata la propria possibilità di *export*.

Vale, a questo proposito, la tesi che aiutando i più deboli diveniamo tutti più forti.

La necessità di azioni integrate e raccordate internazionalmente

Gli osservatori ritengono che due siano state le ragioni o i fattori che hanno fatto crescere e trasformare il mercato globale:

- a) la liberalizzazione finanziaria, che ha consentito la libera circolazione del capitale e la costituzione di gruppi e settori finanziari concorrenziali;
- b) le innovazioni tecnologiche e finanziarie.

Se si vuole rimuovere i fattori critici o di debolezza del sistema, bisogna partire da qui.

Per prima cosa, se vogliamo che la globalizzazione sia portatrice di benefici per tutti i Paesi e per tutti i popoli, occorre che le isti-

tuzioni governative e quelle parlamentari, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tutte le strutture economiche e finanziarie internazionali siano organizzate nell'obiettivo di promuovere il benessere dell'umanità e di tutelarne le diversità culturali.

Secondo, se la crisi è globale la risposta non può che essere globale.

Ciò implica un'azione integrata e raccordata internazionalmente che vada verso:

- a) l'apertura dei mercati in via di sviluppo;
- b) la riduzione del debito;
- c) un più deciso e consistente sostegno allo sviluppo;
- d) un più largo accesso alle tecnologie;
- e) un nuovo modello di cooperazione internazionale dove l'azione importante dei governi sappia coinvolgere in maniera significativa e diretta i privati, le banche e il volontariato, di cui le Organizzazioni non governative (ONG) sono la realtà più organizzata.

L'OMC deve diventare una locomotiva di crescita per tutti

L'OMC deve diventare una locomotiva di crescita per tutti, in particolare armonizzando le politiche «regionali» e sostenendo quelle azioni che riducono la dipendenza dei PVS.

Il cosiddetto «popolo di Seattle» ha posto una serie di interrogativi che meritano di essere considerati. Come evitare che la globalizzazione limiti la sovranità dei Paesi deboli? Come conciliare il principio della democrazia con quello della libertà del commercio? Come contrastare gli effetti negativi della globalizzazione? Come tutelare gli interessi «locali» evitando che si imponga una cultura unica per tutto il pianeta?

Le soluzioni a questi interrogativi richiedono:

- a) che l'azione dei governi sia maggiormente coordinata;

b) un maggior coinvolgimento dei Parlamenti che non solo devono essere responsabilizzati nel momento delle «ratifiche» ma che debbono «orientare» l'azione di Governo;

c) una informazione organica e dettagliata in modo che l'azione dei popoli avvenga all'insegna della consapevolezza;

d) l'individuazione di nuove sedi internazionali o la responsabilizzazione di sedi già esistenti in modo da legittimarle a fare sintesi e proposte;

e) come sostenuto nella già citata relazione annuale dal Governatore della Banca d'Italia, che nell'ambito dell'OMC vadano ripresi i negoziati dando attuazione alle ragioni dei PVS, salvaguardando l'ambiente e le culture locali, liberalizzando gli scambi, in primo luogo dei prodotti alimentari e tessili.

La sollecitazione di Kofi Annan, Segretario generale dell'ONU

Nel suo intervento tenuto nell'Aula del Senato della Repubblica, l'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan fra l'altro precisava: «nonostante sia cresciuto il numero degli esseri umani che godono di migliori condizioni di vita, molti continuano però a vivere nella povertà più profonda. Sono tuttora un miliardo e duecento milioni le persone che lottano per sopravvivere con meno di un dollaro al giorno.

Tra le popolazioni africane che vivono a Sud del Sahara il livello di povertà è rimasto praticamente invariato rispetto a vent'anni fa.

Questo stato di privazione e di povertà è accompagnato da dolore, senso di impotenza, disperazione e mancanza delle libertà fondamentali, tutti fattori che a loro volta non fanno che perpetuare lo stato di povertà.

Dobbiamo interrompere questa spirale di disperazione. L'estrema povertà è un affronto al nostro comune senso di umanità.

Non ho alcun dubbio che riusciremo nell'impresa e che l'obiettivo di dimezzare il numero delle persone che vivono in estrema povertà entro il 2015, obiettivo per il quale chiedo il sostegno dei leader mondiali, sia realistico.

Buona parte del rimedio è nelle mani dei Paesi in via di sviluppo e dei relativi Governi. Vi sono già stati alcuni casi estremamente positivi in Asia e segnali promettenti si intravedono in America Latina; persino in Africa vi sono alcuni spiragli incoraggianti.

Gli ingredienti del successo si stanno delineando sempre più chiaramente. Essi consistono in politiche che stimolino gli investimenti, che consentano alle donne di entrare nel mondo del lavoro, che garantiscano l'uguaglianza di tutti davanti alla legge e la trasparenza e l'affidabilità della pubblica amministrazione.

Per raggiungere una crescita solida e per sconfiggere la povertà ciascun Paese deve garantire a tutte le componenti della popolazione l'opportunità di migliorare la propria vita: c'è bisogno di garantire l'istruzione di base per tutti, senza distinzione di sesso – in particolare, penso alle donne – e uguali possibilità di accesso a tutti i livelli di istruzione».

Investire sulla cooperazione internazionale

Si riporta, più sotto, una tabella (fonte OCSE) che elenca, per il periodo 1990-98, l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) complessivo dei Paesi del G7, espresso in percentuale del Prodotto nazionale lordo (PNL).

Non si tratta di stanziamenti, ma di erogazioni, cioè di trasferimenti compiuti negli anni di riferimento a titolo di APS secondo i criteri stabiliti dal *Development Aid Committee* (DAC): oltre ai trasferimenti per doni, crediti di aiuto, aiuti alimentari, rientrano nella statistica APS anche i versamenti

a favore di banche e fondi internazionali per lo sviluppo (nel nostro caso anche i versamenti all'Unione europea per i programmi comunitari) ed il rifinanziamento o la cancellazione dei debiti.

Questo documento ha posto in rilievo la necessità di aumentare le risorse per la cooperazione, in modo da raggiungere nei successivi tre anni almeno la media APS/PNL dei Paesi OCSE, attualmente dello 0,24 per cento.

Il rapporto APS/PNL dell'Italia è stato dello 0,11 per cento nel 1997 e dello 0,20 nel 1998, mentre nel 1999 è stato dello 0,15 per cento, anche se importanti versamenti ad alcune grandi istituzioni internazionali sono stati compiuti dopo il 1° gennaio 2000 e quindi non risultano nelle statistiche del 1999.

PERCENTUALI DELL'AIUTO PUBBLICO
ALLO SVILUPPO SUL PNL PER I PAESI DEL G7
(1990-1998)

Paesi	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Canada	0,44	0,44	0,46	0,45	0,43	0,42	0,32	0,34	0,29
Francia	0,55	0,62	0,63	0,63	0,64	0,55	0,48	0,45	0,41
Germania	0,42	0,40	0,39	0,36	0,34	0,31	0,33	0,28	0,26
Giappone	0,31	0,32	0,30	0,27	0,29	0,28	0,20	0,22	0,28
Italia	0,31	0,30	0,34	0,31	0,27	0,14	0,20	0,11	0,20
Gran Bretagna	0,27	0,32	0,31	0,31	0,31	0,29	0,27	0,26	0,27
Stati Uniti	0,21	0,20	0,20	0,16	0,14	0,10	0,12	0,09	0,10

Fonte: OCSE

Con la sua posizione geografica e il suo ruolo internazionale quale membro del G8, dell'Unione europea e di tutte le maggiori istituzioni multilaterali, l'Italia è un importante protagonista nel sistema della cooperazione e dello sviluppo internazionale.

Tuttavia, per adempiere le principali raccomandazioni l'Italia dovrebbe:

1) rafforzare le strutture direttive e le capacità del programma agli aiuti;

2) aumentare il livello di aiuti allo sviluppo rispetto al PNL per raggiungere la media DAC, attualmente dello 0,24 per cento, nei prossimi tre anni;

3) aumentare il numero delle persone qualificate allo sviluppo e alla cooperazione;

4) allargare il numero di Paesi coinvolti nei programmi strategici;

5) ridefinire ulteriormente gli obiettivi e i criteri del programma di assistenza e sviluppo per guidare la selezione dei Paesi *partner*; elaborare programmi e progetti in coerenza con le strategie e le pianificazioni dei Paesi *partner*;

6) prestare maggiore attenzione all'efficacia dei progetti e delle forniture;

7) rafforzare le funzioni valutative e promuovere il dialogo con i *partner*;

8) rafforzare i programmi di formazione pubblica, in particolare includendovi la stretta relazione tra sviluppo, educazione ed immigrazione.

La legge sul debito del Parlamento italiano

Il Parlamento italiano ha approvato nella XIII legislatura la legge 25 luglio 2000, n. 209, che prevede:

1) la cancellazione totale o parziale, nell'arco di tre anni, dei crediti vantati dall'Italia per un valore massimo di 6 miliardi di dollari;

2) che beneficiari saranno i 62 Paesi particolarmente indebitati che godono di finanziamenti agevolati da parte dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA);

3) che potranno pure essere cancellati parzialmente o totalmente debiti dei Paesi che saranno colpiti da catastrofi naturali o da gravi crisi umanitarie;

4) che questi interventi siano possibili a condizione che i Paesi beneficiari si impegnino:

a) a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali;

b) a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie;

c) a perseguire il benessere e il pieno sviluppo sociale ed umano favorendo la riduzione della povertà;

5) che il Governo italiano (articolo 7) si impegni ad avviare le procedure presso la Corte Internazionale di Giustizia, al fine di ottenere il parere «sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei PVS e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli».

Una nuova proposta non solo per cancellare il debito ma per cancellare la povertà

Si ritiene che questo intervento, pur importante, pur significativo, non sia sufficiente. Cancellare il debito infatti non significa aver cancellato la povertà.

Per questo è stata elaborata una nuova proposta, nelle sue linee essenziali già approvata all'unanimità della Commissione Affari esteri del Senato nel corso della XIII legislatura (vedi atto Senato n. 4707-A) e che si può dire «complementare» alla legge esistente, perché individua un modello e un percorso organico e virtuoso in grado di dare un concreto contributo per far uscire i PVS dalla povertà.

Il presente disegno di legge non si limita ad un atto di generosità *una tantum*, che si qualificerebbe come riduttivo e decisamente insufficiente.

Si propongono una serie combinata di interventi (in materia di OMC, di cooperazione internazionale, di sostegno allo sviluppo), che vanno oltre l'azione solidaristica, e che hanno l'obiettivo di promuovere un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e sviluppo economico.

Per questo ambizioso obiettivo non ci si limita a prevedere interventi solamente del nostro Governo centrale ma si prevedono misure fra loro raccordate a livello internazio-

nale ed in grado, negli interventi specifici, di coinvolgere anche altri organismi come le banche, i privati, le istituzioni religiose e le ONG in genere.

Considerato che i Paesi interessati godranno o del beneficio della cancellazione e del contestuale annullamento del pagamento degli interessi, o della riduzione del servizio del debito, si chiede anche una loro partecipazione diretta alle sopra richiamate azioni di crescita e di sviluppo.

A questo fine si prevede la costituzione di un apposito Fondo alla cui gestione partecipino anche soggetti non governativi.

Più in particolare il presente disegno di legge contempla i seguenti interventi:

1) cancellazione del debito nei confronti dei Paesi più poveri rientranti nella Iniziativa internazionale HIPC (si tratta di una vera misura di emergenza verso i Paesi chiaramente impossibilitati a restituire il debito);

2) gli interventi miranti al sostegno della crescita economica dei PVS dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo al fine di promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli, nonché la difesa dei diritti umani. Il livello di aiuti dovrà essere aumentato per raggiungere la media dello 0,25 per cento del PNL nei prossimi anni;

3) l'OMC deve diventare una nuova locomotiva dandosi carico dei Paesi più arretrati e salvaguardando l'ambiente e le culture «locali»;

4) riduzione del debito nei confronti delle Nazioni a basso e medio reddito non rientranti fra quelli indicati al numero 3). Tale riduzione potrà avvenire o tramite intervento diretto del Governo italiano oppure anche attraverso il meccanismo già adottato in Inghilterra e Canada e che prevede: acquisto dei titoli di credito da parte dei Paesi più sviluppati o da parte di organizzazioni religiose o di altro genere; successiva eliminazione - effettuata dai Paesi e dalle istituzioni acquirenti - di tali titoli a condizione che il Paese

«beneficiario» partecipi alla costituzione del Fondo allo sviluppo. Questa seconda modalità potrà essere sostenuta dallo Stato italiano anche attraverso adeguati incentivi fiscali;

5) riduzione degli interessi sul debito a favore dei grandi Paesi emergenti, nei confronti dei quali non si può applicare la cancellazione del debito, data l'entità e considerate le conseguenze. C'è il concreto rischio che la cancellazione possa portare questi Paesi all'esclusione dai circuiti finanziari, in quanto verrebbe meno la fiducia da parte degli operatori internazionali per le future transazioni finanziarie con essi. Per questi si considera più utile un aiuto combinato: riduzione del servizio del debito e contemporaneo circuito economico virtuoso;

6) si propone la costituzione di un Fondo apposito in moneta locale finanziato in parte dai Paesi beneficiati, in parte da ONG dello stesso Paese, in parte da ONG italiane o internazionali, e in parte da privati cittadini o società di persone e capitali, purché questi soggetti partecipino con cofinanziamenti propri, costituiti da risorse finanziarie o tecniche o anche umane, al progetto di sviluppo;

7) tale Fondo dovrà servire prioritariamente per:

- a) incentivare micro-progetti di cooperazione;
- b) promuovere il micro-credito;
- c) lottare contro la povertà e l'esclusione sociale;
- d) sostenere l'istruzione e la formazione;
- e) promuovere la salute;
- f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;
- g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile;

8) tali progetti, al fine di rendere tempestivo l'utilizzo delle somme fatte confluire nel Fondo di cui sopra, dovranno essere preventivamente definiti;

9) per evitare fenomeni di corruzione o di distrazione di fondi, alla gestione del Fondo provvederanno appositi comitati misti, formati da esponenti del Governo beneficiario, esponenti delle Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite ed esponenti del mondo della società civile e del volontariato sia locale che italiano;

10) sarà data priorità, negli interventi di cui ai punti precedenti, alle popolazioni in particolare situazioni di disagio sociale ed ai Paesi dell'area del Mediterraneo;

11) il Governo si farà promotore nelle sedi internazionali perché eventuali rinegoziazioni avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita e vengano contestualmente individuate sedi idonee a dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità e alla equità del rimborso del debito.

Requisiti richiesti

Ai Paesi beneficiati da questi interventi si richiede di rispettare le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.

Qualora si riscontrassero:

- 1) l'utilizzo delle risorse messe a disposizione in spese militari;
 - 2) una non corretta e trasparente gestione delle risorse;
 - 3) uno scarso impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento;
- i finanziamenti potranno essere interrotti.

Osservatorio

Data la difficoltà di poter disporre di dati ed informazioni corrette ed aggiornate su questa problematica si propone l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo. Il medesimo Osservatorio cura l'acquisizione di

dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

È opportuno coinvolgere anche i privati e la società civile

Si propone di coinvolgere privati, associazioni ed imprese commerciali nel contribuire al finanziamento del costituendo Fondo per lo sviluppo con il riconoscimento a spesa fiscalmente deducibile dei contributi erogati a tal fine.

Tale deducibilità ha un carattere molto innovativo, in quanto vuole essere un segno evidente dell'apprezzamento dello Stato italiano per tali azioni di solidarietà a cui si riconosce un alto valore in quanto contribuiscono al riequilibrio complessivo della unica famiglia umana.

È opportuno coinvolgere anche il mondo della finanza speculativa

In 30 anni il *turn-over* dei prodotti finanziari è più che centuplicato.

Meno del 5 per cento del movimento di capitali serve per finanziare operazioni commerciali in beni reali o servizi non finanziari. Il restante 95 per cento è basato esclusivamente su transazioni finanziarie.

Il movimento complessivo giornaliero dei mercati finanziari è stimato in 2.000 miliardi di dollari al giorno (200 giorni lavorativi, circa 400.000 miliardi di dollari all'anno).

Il PIL mondiale è stimato in 38/40.000 miliardi di dollari.

Il rapporto fra PIL mondiale ed economia finanziaria risulta essere quindi di uno a dieci.

È evidente che l'instabilità finanziaria compromette la stabilità dell'intero sistema economico.

In questo quadro, l'instabilità finanziaria ha ricadute pesantissime - per lo più in termini di rialzo dei tassi - soprattutto sui PVS.

Nel passato c'erano buone ragioni per non tassare le transazioni monetarie: la moneta era l'unico mezzo finanziario che consentiva la transazione di beni. Oggi questa ragione non esiste più perché il 95 per cento non serve per transare beni (solo il 5 per cento) ma solo per semplici scambi speculativi.

Il denaro una volta era strumento che consentiva al commercio e alle merci di muoversi, oggi è esso stesso merce; basti pensare alla speculazione sui cosiddetti prodotti «derivati».

È opportuno che le attività finanziarie speculative siano coinvolte nella presente iniziativa e si facciano carico dei maggiori costi che provocano a terzi.

Se la speculazione «inquina» determinando un rialzo dei tassi, è ragionevole prevedere una qualche compensazione.

Si propone pure che il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali iniziando dall'Unione europea, solleciti una imposta in misura molto ridotta, pari allo 0,05 per cento dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo - escludendo da essa le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali - da utilizzare tramite organismi internazionali quale l'ONU:

a) per un terzo per costituire un fondo assicurativo contro le insolvenze delle istituzioni finanziarie, a salvaguardia della affidabilità del mercato internazionale dei capitali;

b) per due terzi a sostegno del Fondo per lo sviluppo sopra richiamato.

Applicata come abbiamo suggerito sopra (una parte indirizzata a costituire un fondo assicurativo a favore del libero e sicuro movimento dei capitali e una parte per promuovere iniziative di sviluppo, le uniche in grado di rendere più sicuro il rientro del debito) senza sconvolgere le regole del libero mercato, tale imposta può contribuire allo sviluppo dei Paesi poveri, rendendoli anche solvibili, aumentando quindi anche la possibilità di recupero dei crediti.

Può sembrare una provocazione – e in qualche misura volutamente vogliamo che lo sia – ma di fronte ad un fenomeno così dirimpante qual è la globalizzazione dei mercati è doveroso porsi l'interrogativo se dobbiamo lasciare tutto al libero dispiegarsi delle forze di un mercato che a livello internazionale è senza regole (mentre a livello nazionale, o di area vasta come ad esempio l'Europa, è ovunque regolamentato), o se, in linea con la migliore tradizione dei cattolici liberali e delle liberaldemocrazie, dobbiamo collocarci dentro una logica del mercato regolamentato che consenta il perseguimento di obiettivi alti come quello della democrazia e della libertà di tutti, anche dei poveri.

Noi ci collochiamo in quest'alveo, e come riteniamo non sconvolgente che un imprenditore alberghiero paghi gli oneri di urbanizzazione, non riteniamo sconvolgente che il movimento speculativo partecipi a questa iniziativa contribuendo a scrivere le nuove regole di cui il mercato globale è privo.

Obiettivi finali

1) Cancellare non solo i debiti ma la povertà: quindi, remissione dei debiti al fine di lottare contro la povertà.

2) Creare un circuito virtuoso che dia luogo ad occasioni di sviluppo in modo da far uscire i Paesi poveri dalla spirale perversa debito-povertà.

3) Non lasciare sulle sole spalle dei Governi la responsabilità e l'onere di intraprendere iniziative virtuose, ma coinvolgere anche Parlamenti, enti, associazioni e privati.

4) Tramite opportuni raccordi internazionali, adottare politiche che vadano nella direzione della regolamentazione della realtà della globalizzazione dei mercati.

* * *

L'articolo 1 individua l'obiettivo programmatico del disegno di legge: superare il diva-

rio tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo per ottenere la stabilizzazione dell'economia mondiale e la crescita di un mercato equilibrato.

Per raggiungere uno sviluppo socialmente sostenibile per l'umanità è necessario ridurre la povertà attraverso la crescita e lo sviluppo economico dei PVS, tramite il coinvolgimento di Governi, enti, associazioni e privati nonché attraverso le misure di regolamentazione del mercato globale.

L'articolo 2 prevede che gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere armonizzati con l'attività di cooperazione allo sviluppo, le cui disponibilità dovranno essere aumentate, al fine di promuovere la convivenza pacifica tra i popoli, di promuovere i diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni nonché di tutelare i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e l'emancipazione delle donne.

L'articolo 3 impegna il Governo a rilanciare l'azione dell'OMC, a favorire la liberazione degli scambi, ad armonizzare le politiche «regionali» tutelando gli interessi locali, a valorizzare l'azione dei Parlamenti ed a sollecitare un nuovo ciclo di negoziati multilaterali.

L'articolo 4 specifica che le azioni previste dagli articoli precedenti debbano essere attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 2000, n. 209. Il comma 2 prevede opportuni incentivi fiscali per favorire l'acquisto dei crediti da parte di organizzazioni ed enti privati italiani.

L'articolo 5 prevede che gli interventi previsti dagli articoli precedenti vengano realizzati solo in seguito alla costituzione di un Fondo in moneta locale, precisandone le modalità.

Le ONG del Paese beneficiario, segnalate dal proprio Governo, dai coordinamenti delle ONG italiane o da Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite, partecipano ai progetti

di sviluppo, finanziati dal Fondo, con almeno il 10 per cento del costo del progetto. Le ONG italiane ed internazionali contribuiranno ai progetti con cofinanziamenti di almeno il 20 per cento in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, oppure con cofinanziamenti pari ad almeno il 25 per cento se parteciperanno in modo autonomo.

I commi da 3 a 5 prevedono rispettivamente le finalità dei progetti, i tempi di erogazione del finanziamento nonché la gestione del Fondo, che sarà affidata a comitati misti.

L'articolo 6 prevede che se i progetti fossero utilizzati per spese militari oppure non vi fosse un gestione corretta e trasparente delle risorse nonché scarso impegno a conseguire lo sviluppo e il risanamento delle finanze pubbliche e dell'economia, i finanziamenti siano immediatamente interrotti.

L'articolo 7 prevede che le priorità nella scelta dei Paesi beneficiari siano definite dal Governo italiano, sentite le ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare disagio e dell'Area Mediterranea.

L'articolo 8 prevede che il Governo sia delegato ad adottare provvedimenti che prevedono sgravi fiscali sugli importi versati da cittadini e società di persone o di capitali italiani come finanziamento privato o tramite ONG ai progetti cofinanziati dai più volte citati Fondi di sviluppo.

I commi 2 e 3, al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento dei Fondi previsti all'articolo 5, stabiliscono che il Governo italiano tramite accordi internazionali promuova l'adozione comune di una imposizione fiscale sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

Le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali dovranno essere escluse da tale imposizione.

I commi 4 e 5 prevedono che le risorse così ricavate confluiscono per due terzi nel Fondo, mentre il terzo rimanente è destinato alla creazione presso il FMI od altro ente internazionale di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionale.

L'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio, che ha il duplice scopo di rilevare e di monitorare la situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia oltre che di acquisire le informazioni sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

L'articolo 10, infine, prevede che il Governo si attivi sulla scena internazionale perché eventuali rinegoziazioni avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita e soprattutto che vengano stabilite norme e individuate le sedi idonee per dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità e alla equità del rimborso del debito.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire il superamento del divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, nonché per contribuire alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità, il Governo intraprende azioni volte a:

a) ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo;

b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;

c) coinvolgere in tale processo governi e Parlamenti di altri Paesi, nonché associazioni e privati;

d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale, anche mediante l'organizzazione di una apposita conferenza internazionale.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo e, in particolare, dovranno mirare:

a) alla promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) alla promozione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni;

c) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché all'emancipazione delle donne;

d) ai processi di stabilizzazione e ricostruzione nelle situazioni di crisi;

e) agli aiuti di emergenza alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali;

f) al governo responsabile dei flussi migratori.

2. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo ed alla riduzione del debito, nell'ambito della legge finanziaria e degli stanziamenti di bilancio, non possono essere inferiori all'ammontare degli impegni assunti in ambito multilaterale e negli accordi bilaterali.

Art. 3.

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, promuove le iniziative opportune affinché la globalizzazione dell'economia costituisca un effettivo strumento di sviluppo per tutti i popoli, e in particolare per:

a) adeguare i compiti e l'azione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al nuovo contesto economico e commerciale;

b) favorire la liberalizzazione degli scambi, in primo luogo dei prodotti tessili ed alimentari;

c) armonizzare le politiche «regionali» tutelando anche l'ambiente e le culture locali;

d) valorizzare l'azione dei Parlamenti sia nel ruolo di orientamento dell'azione dei Governi sia nel ruolo di rappresentanze dei cittadini;

e) favorire il dialogo fra le diverse parti al fine dell'avvio di un nuovo ciclo di negoziati multilaterali commerciali in occasione della prossime conferenze ministeriali dell'OMC.

Art. 4.

1. Le iniziative di cui agli articoli da 1 a 3 sono perseguite anche attraverso le disposizioni della legge 25 luglio 2000, n. 209, e sono attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, con l'Unione europea, la Banca

mondiale e le Agenzie delle Nazioni Unite che operano nel settore dell'aiuto allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato alla eliminazione dei crediti vantati da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, delle spese per l'acquisto dei predetti crediti da parte di organizzazioni ed enti privati;

b) determinazione dell'importo massimo degli oneri deducibili nonché dell'ammontare della relativa deduzione;

c) esclusione dalla deducibilità degli oneri per acquisto di crediti relativi a forniture militari.

Art. 5.

1. Gli interventi che prevedono la riduzione del servizio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo saranno subordinati, previo Accordo bilaterale, alla costituzione da parte del Paese beneficiario di un Fondo in moneta locale, finanziato:

a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;

b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni, per i Paesi rientranti nella iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), e nei tre anni successivi alla cancellazione o riduzione, per gli altri Paesi.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato:

a) per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo del progetto, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane. Tali ONG potranno essere segnalate dal Governo del Paese beneficiario, dai coordinamenti delle ONG italiane o da Agenzie delle Nazioni Unite che operano nel campo dello sviluppo e della solidarietà internazionale;

b) per finanziare progetti di sviluppo presentati da ONG italiane ed internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del Paese.

3. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente a:

a) incentivare micro-progetti di cooperazione;

b) promuovere il micro-credito;

c) contrastare la povertà e l'esclusione sociale;

d) sostenere l'istruzione e la formazione;

e) promuovere la tutela della salute;

f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;

g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.

4. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento del progetto avverrà al momento della definitiva approvazione dello stesso.

5. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:

a) esponenti del Governo beneficiario;

b) Agenzie delle Nazioni Unite;

c) esponenti della società civile e del volontariato sia locale che italiano.

Art. 6.

1. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 5 sono attuati solo se nel Paese beneficiario risultino rispettate le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209, riguardanti i diritti umani e le regole democratiche.

2. I finanziamenti sono interrotti qualora i Governi beneficiari non rispettino le seguenti condizioni:

a) utilizzo delle risorse messe a disposizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;

b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con ONG riconosciute dal Governo italiano e internazionalmente;

c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.

Art. 7.

1. Le priorità nella scelta dei Paesi beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono definite dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di Paesi dell'area del Mediterraneo.

Art. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a incrementare la partecipazione dei cittadini e di società di persone o di capitali italiani, anche tramite ONG, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 5, comma 2,

lettera *b*), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, dei contributi per i progetti cofinanziati dai Fondi di cui all'articolo 5 versati da società di persone o di capitale e da privati;

b) definizione delle modalità dei versamenti cui si applica la deduzione fiscale, con previsione che il versamento possa avvenire anche tramite ONG.

2. Al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento dei Fondi previsti dall'articolo 5, il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali, prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea, promuove l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

3. L'imposizione di cui al comma 2 non dovrà incidere sul commercio in beni reali, in servizi non finanziari e sugli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.

4. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nei Fondi di cui all'articolo 5 e saranno utilizzate prioritariamente ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dello stesso articolo 5, al fine di consentire la trasformazione degli interessi sui debiti pregressi in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

5. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il Fondo monetario internazionale (FMI) o altro ente internazionale, di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.

Art. 9.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia

nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.

2. L'Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

Art. 10.

1. Il Governo, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 2000, n. 209, si attiverà nelle appropriate sedi internazionali affinché:

a) eventuali rinegoziazioni del rientro del debito da parte dei Paesi in via di sviluppo, adottate sia a livello bilaterale che multilaterale, avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita;

b) vengano stabilite norme e individuate sedi idonee a dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità ed alla equità del rimborso del debito.

Art. 11.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2007, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.